



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 27 SETTEMBRE 2007

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DECRETO ASSESSORE REGIONALE 17 LUGLIO 2007 - N. 7974

(2.2.1)

Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 6, ottavo comma della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della variante all'Accordo di Programma «Palatenda», finalizzato alla realizzazione della struttura polivalente «Palatenda», impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in comune di Bergamo

2

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2007031)

D.a.r. 17 luglio 2007 - n. 7974

(2.2.1)

Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 6, ottavo comma della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della variante all'Accordo di Programma «Palatenda», finalizzato alla realizzazione della struttura polivalente «Palatenda», impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in comune di Bergamo

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», che regolamentano lo strumento dell'Accordo di Programma;

Visto il decreto dell'Assessore regionale n. 11855 del 23 maggio 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 22 del 28 maggio 2001, di approvazione dell'Accordo di Programma «Palatenda» finalizzato alla realizzazione della struttura polivalente «Palatenda», impianti sportivi e relative strutture di supporto, sottoscritto in data 30 marzo 2001 tra la Regione Lombardia, il comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo;

Dato atto che il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma in oggetto si è insediato in data 30 gennaio 2002 e contestualmente ha provveduto a nominare la Segreteria Tecnica;

Considerato che il Collegio di Vigilanza, nelle sedute del 24 maggio 2004 e del 12 ottobre 2005, a fronte di una proposta di variante all'Accordo di Programma illustrata dai Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e volta principalmente alla sostituzione della prevista sede degli uffici dell'ALER aventi una slp di 3.000 mq. con una volumetria residenziale pari a 9.000 mc., nonché all'inserimento di una scuola dell'infanzia di 2.000 mq. di slp, di una casa della solidarietà di 2.500 mq. di slp e di un pensionato universitario di 4.700 mq di slp, ha disposto, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure eseguite per la conclusione dell'Accordo stesso;

Visto l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» che stabilisce che per l'approvazione di varianti aventi la tipologia sopradescritta, ai fini della relativa approvazione, siano esperite le medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo stesso;

Preso atto che il comune di Bergamo ha proceduto, ai sensi della normativa vigente, al deposito in libera visione al pubblico degli elaborati della Variante al Programma Integrato di Intervento, per un periodo di quindici giorni consecutivi e precisamente dal 5 aprile 2006 al 19 aprile 2006 dando notizia con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 Serie Inserzioni e Concorsi del 5 aprile 2006 e che nei successivi quindici giorni non sono pervenute osservazioni;

Visto che in data 20 febbraio 2007 il Collegio di Vigilanza riunitosi in Conferenza dei Rappresentanti, ha approvato, per la sua successiva sottoscrizione, il testo di variante all'Accordo di Programma che fa parte integrante del presente provvedimento, e i relativi allegati tecnici costituenti la nuova variante urbanistica, prendendo contestualmente atto che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che per la proposta di Variante all'Accordo di Programma è stata espletata la procedura di verifica ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 6 e dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, conclusasi con il decreto dirigenziale n. 14896 del 18 dicembre 2006 di «Determinazione di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale dell'«Atto integrativo» secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal comune di Bergamo»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4519 del 3 aprile 2007, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Variante all'Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 17 aprile 2007 è stata sottoscritta la Variante all'Accordo di Programma dall'Assessore al Territorio e Urbanistica Davide Boni della Regione Lombardia, dal Presidente della Provincia di Bergamo Valerio Bettoni e dall'Assessore all'Urbanistica Valter Grossi del comune di Bergamo;

Considerato che il Consiglio Comunale di Bergamo (BG), con deliberazione n. 66 del 7 maggio 2007 ha ratificato l'adesione del

Sindaco alla Variante all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la nota prot. n. 47098 del 30 maggio 2007, protocollo regionale n. Z1.2007.0011577 del 3 giugno 2007, con la quale il comune di Bergamo ha trasmesso alla Regione la d.c.c. n. 66/07 di ratifica della variante stessa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce, tra l'altro, gli effetti dell'Intesa di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determina le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;

Visto il P.R.S. della VIII legislatura che individua l'asse 6.5.5 «La riqualificazione e lo sviluppo urbanico»;

Visto il DPEFR 2007/2009 che specifica l'obiettivo operativo 6.5.5.2. «Iniziativa di riqualificazione urbana: Programmi Integrati di Intervento nonché Accordi di Programma di rilievo urbanistico e territoriale con attenzione alle aree compromesse»;

DECRETA

1. Di approvare ai sensi dell'art. 6, ottavo comma della l.r. 14 marzo 2003, n. 2: «Programmazione negoziata - Accordo di Programma» e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: «Testo unico sugli Enti Locali», la Variante all'Accordo di Programma «Palatenda», finalizzata alla realizzazione delle strutture di cui in premessa.

2. Di dare atto che la Variante all'Accordo di Programma, sottoscritta in data 17 aprile 2007 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica Davide Boni della Regione Lombardia, dal Presidente della Provincia di Bergamo Valerio Bettoni e dall'Assessore all'Urbanistica Valter Grossi del comune di Bergamo, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che gli allegati alla stessa sono conservati in copia originale presso l'Ufficio Tecnico del comune di Bergamo.

3. Di dare inoltre atto che l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali».

4. Di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Davide Boni

REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI BERGAMO
PROVINCIA DI BERGAMO

**ATTO INTEGRATIVO
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA**
per la realizzazione della struttura polivalente
per lo spettacolo «Palatenda», di impianti sportivi
ed altre attrezzature turistico-ricettive

Atto integrativo all'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Provincia di Bergamo finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente per lo spettacolo «Palatenda», di impianti sportivi ed attrezzature turistico-ricettive (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, dell'art. 6 della l.r. 2/03 e della legge 241/90)

TRA

– REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via Filzi n. 22, nella persona dell'Assessore al Territorio e Urbanistica Davide Boni, giusta delega del Presidente della Giunta Lombarda Regionale;

E

– COMUNE DI BERGAMO, con sede in Bergamo, piazza Giacomo Matteotti n. 27, nella persona dell'Assessore all'Urbanistica Valter Grossi, giusta delega del Sindaco del comune di Bergamo;

E

– PROVINCIA DI BERGAMO, con sede in Bergamo, via Torquato Tasso n. 8, nella persona del Presidente Valerio Bettoni;

VISTI

l'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e l'art. 6 della l.r. 2/3

RICHIAMATI

i sotto elencati atti:

– Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo, sottoscritto il 30 marzo 2001;

– Decreto del Presidente Regione Lombardia 23 maggio 2001 n. 11855, con cui è stato approvato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 4, della legge 142/1990, nonché ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 6 della l.r. 14/1993, l'Accordo di Programma sopra richiamato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 28 maggio 2001;

– Verbale del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma in data 12 ottobre 2005, nel quale si prende atto:

- della richiesta della Provincia di Bergamo di rivedere le previsioni urbanistiche dell'Accordo di Programma al fine di localizzare una nuova attrezzatura pubblica denominata «Casa della Solidarietà», da destinare alla sede delle principali organizzazioni socio-assistenziali della Provincia;
- della localizzazione di un nuovo studentato universitario;
- della rinuncia da parte dell'ALER a realizzare la nuova sede prevista nell'ambito A dell'Unità d'Intervento n. 2, riconvertendo la S.l.p. prevista (pari a mq 3.000) in edilizia residenziale pubblica;
- dell'esigenza di realizzare in tale ambito, da parte del comune di Bergamo, una nuova scuola dell'infanzia (scuola materna);

e, conseguentemente, veniva conferito mandato alla Segreteria Tecnica di predisporre la variante urbanistica, di provvedere all'espletamento della sua pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 2/2003, e di predisporre apposito Atto integrativo all'A.d.P.;

– Verbale della riunione del Comitato per l'Accordo di Programma del 20 febbraio 2007;

– d.g.r. n. 8/4519 del 3 aprile 2007 di approvazione dell'ipotesi di Atto integrativo all'Accordo di Programma;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra i soggetti interessati all'accordo di programma, come sopra individuati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati del presente Atto integrativo all'Accordo di Programma costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Finalità dell'atto integrativo

Il presente Atto integrativo ha lo scopo di introdurre nell'Accordo di Programma quegli aggiornamenti che, in relazione ad alcuni cambiamenti nel frattempo intervenuti nel contesto, si rendono necessari per poter meglio perseguire le finalità e gli obiettivi generali definiti all'art. 2 del testo di Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2001, che si intendono qui integralmente confermati.

In particolare, gli aggiornamenti riguardano:

1. l'integrazione dei seguenti obiettivi specifici relativi all'art. 3 definito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2001:

- localizzazione di una nuova attrezzatura pubblica, da destinare alla «Casa della Solidarietà», e di un nuovo studentato universitario;
- realizzazione di una S.l.p. (pari a mq 3.000) di edilizia residenziale pubblica, in luogo della realizzazione della nuova sede ALER nell'ambito A dell'Unità d'Intervento n. 2, oltre alla localizzazione, nel medesimo ambito, di una nuova scuola materna comunale;

2. rilocalizzazione del nuovo ostello della gioventù nell'ambito dell'unità di intervento relativa alle Sedi associazioni sportive, con la conseguente modifica delle perimetrazioni degli interventi e dei dati dimensionali dell'art. 107 N.T.A. di P.R.G.;

3. la conseguente modifica del piano finanziario e cronologico degli interventi.

Art. 3 – Modifiche agli interventi in capo ai soggetti sottoscrittori

Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 2 del presente Atto integrativo si devono apportare la seguenti modificazioni ai contenuti relativi all'art. 4 definito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2001:

Intervento 2 – Residenze, nuova scuola dell'infanzia e riqualificazione del parco di via Borgo Palazzo

Nell'ambito territoriale regolato dall'Accordo sono individuate funzioni residenziali che definiscono il bordo territoriale verso la via Borgo Palazzo, in modo da conferire un nuovo ordine alla percezione dell'asta viaria e degli spazi aperti di contorno.

Il nuovo insediamento prevede l'edificazione per una volumetria complessiva pari a mc. 50.000 equamente distribuita tra due aree poste a cavallo della futura Tangenziale Est (ambiti A e B).

L'ambito «A» sarà destinato a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica nonché a localizzare la nuova scuola dell'infanzia, con la possibilità di integrare la funzione residenziale con destinazioni terziarie compatibili fino ad un massimo pari al 10% della volumetria prevista. Dovranno pertanto essere reperiti nell'ambito «A» d'intervento, almeno il 50% della dotazione a parcheggi afferente le eventuali quote di destinazioni terziarie.

L'ambito B sarà invece destinato a edilizia residenziale per il mercato libero con la possibilità di integrare la funzione residenziale con destinazioni terziarie compatibili fino ad un massimo pari al 10% della volumetria prevista. Dovranno pertanto essere reperiti nell'ambito «B» d'intervento, almeno il 50% della dotazione a parcheggi afferente le quote di insediamento terziarie previste.

È prevista la riqualificazione del parco adiacente la via Daste Spalenga, da destinare a spazi pubblici in connessione con il sovrastante centro polivalente collegato attraverso la previsione di una pista ciclopedonale, nonché la realizzazione delle dotazioni di aree di sosta in funzione dei nuovi insediamenti.

Intervento 4 – Casa della solidarietà e studentato universitario

L'ambito di intervento individua una struttura destinata ad accogliere le sedi delle principali organizzazioni socio-assistenziali della Provincia di Bergamo, oltre ad una struttura destinata a studentato universitario.

L'intervento dovrà farsi carico della realizzazione del prolungamento della via Castel Regina, integrata da un percorso ciclopedonale.

L'intervento riguarda un unico comparto suddiviso in due ambiti (A e B) attivabili autonomamente mediante intervento diretto. Ogni ambito d'intervento dovrà pertanto autonomamente

provvedere alla realizzazione delle aree per attrezzature pubbliche direttamente connesse previste nel «Masterplan» di A.d.P.

Art. 4 – Modifiche al Piano finanziario e cronologico degli interventi

Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 2 del presente Atto integrativo si devono apportare la seguente integrazione ai contenuti relativi all'art. 5 definito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2001:

– Le nuove trasformazioni previste dal presente Atto integrativo all'Accordo di Programma si dettagliano negli interventi indicati dal piano operativo che segue, nel quale sono riportate le previsioni di costo indicative e le competenze dei soggetti aderenti.

ELENCO OPERE		Tipo di finanziamento	Soggetto attuatore
Denominazione	Costo in €		
Casa della solidarietà		pubblico	Provincia di Bergamo
Studentato universitario		pubblico	Provincia di Bergamo
Edilizia residenziale pubblica aggiuntiva	2.250.000	pubblico	ALER
Nuova scuola dell'infanzia	1.500.000	pubblico	Comune di Bergamo

– Gli interventi previsti dall'Atto integrativo all'Accordo di Programma saranno realizzati nell'arco temporale di anni sette decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del medesimo Atto integrativo all'Accordo di Programma, sulla base dei lotti funzionali identificati nel progetto unitario di intervento (Masterplan) e specificati nella normativa tecnica di attuazione.

Art. 5 – Variante urbanistica

I contenuti della strumentazione urbanistica finora vigente sono rappresentati e descritti negli allegati «07a», «07b», «07e», «07g», «07i» e «07m» al presente Atto integrativo, riportanti rispettivamente gli estratti delle tavole «Usi del suolo e modalità d'intervento», «Norme Tecniche d'Attuazione», «Tavola della capacità insediativa e relativi standards», «Tabella della capacità insediativa e relativi standards», «I sistemi», «Centro edificato».

Per effetto della variazione introdotta con il presente Atto integrativo vengono ridefiniti gli estratti delle tavole «Usi del suolo e modalità d'intervento», «Norme Tecniche d'Attuazione», «Planimetria della capacità insediativa e relativi standards», «Tabella della capacità insediativa e relativi standards», «I sistemi», «Centro edificato», come rispettivamente rappresentati negli allegati «07c», «07d», «07f», «07h», «07l» e «07n» al presente Atto integrativo. La variante urbanistica introdotta con il presente Atto integrativo comprende, inoltre, apposita «Relazione tecnico-illustrativa» allegata sub «A» al presente Atto integrativo.

I contenuti di variazione urbanistica sono stati oggetto, a cura del comune di Bergamo, di pubblicazione e di deposito in libera visione al pubblico per un periodo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 2/2003.

Conseguentemente alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni entro il termine legale fissato dalla vigente legislazione.

Art. 6 – Compatibilità ambientale

In relazione ai contenuti delle variazioni apportate al progetto di trasformazione urbanistica di cui al presente Atto integrativo all'Accordo di Programma, la competente struttura via della Regione Lombardia si è espressa con proprio decreto n. 14896 del 18 dicembre 2006, non rilevando effetti tali da assoggettare l'intervento a Valutazione di Impatto Ambientale.

Art. 7 – Sottoscrizione, effetti e durata

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 6 della l.r. 2/2003 il presente Atto integrativo all'Accordo di Programma,

sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Bergamo, con gli effetti previsti dall'art. 6 della l.r. 2/2003.

Le previsioni di cui al precedente art. 5 determinano le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici del comune di Bergamo.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica, prevista per legge, da parte del Consiglio Comunale di Bergamo.

Le opere previste dal presente Atto integrativo all'Accordo di Programma e ricadenti nell'area oggetto della variazione urbanistica di cui al precedente art. 5 hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 2/2003.

Le attività disciplinate del presente Atto integrativo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Art. 8 – Conclusioni

Il presente Atto integrativo all'Accordo di Programma raccoglie ed attesta il consenso unanime dei soggetti intervenuti: Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Provincia di Bergamo.

Art. 9 – Documenti allegati

Al presente Atto integrativo all'Accordo di Programma sono allegati, a costituirne parte integrante e sostanziale (*omissis*), i seguenti documenti:

- Tav. 01 – Corografia
- Tav. 02 – Fotopiano
- Tav. 03 – Fotogrammetrico
- Tav. 04 – Fotopiano e progetto
- Tav. 05 – Masterplan
- Tav. 06 – Unità di intervento
- Tav. 07a – P.R.G. vigente «Usi del suolo e modalità di intervento»
- Tav. 07b – P.R.G. vigente «Norme Tecniche di Attuazione»
- Tav. 07c – P.R.G. di variante «Usi del suolo e modalità di intervento»
- Tav. 07d – P.R.G. di variante «Norme Tecniche di Attuazione»
- Tav. 07e – P.R.G. vigente «Tavola della capacità insediativa e relativi standards»
- Tav. 07f – P.R.G. di variante «Tavola della capacità insediativa e relativi standards»
- Tav. 07g – P.R.G. vigente «Tabella della capacità insediativa e relativi standards»
- Tav. 07h – P.R.G. di variante «Tabella della capacità insediativa e relativi standards»
- Tav. 07i – P.R.G. vigente «I sistemi»
- Tav. 07l – P.R.G. di variante «I sistemi»
- Tav. 07m – P.R.G. vigente «Centro edificato»
- Tav. 07n – P.R.G. di variante «Centro edificato».

Il presente Atto integrativo all'Accordo di Programma è sottoscritto oggi 17 aprile 2007 in Milano.

Per il Presidente della Giunta Regionale Lombarda

L'Assessore al Territorio e Urbanistica: *Davide Boni*

Per il Sindaco del comune di Bergamo

L'Assessore all'Urbanistica: *Valter Grossi*

Il Presidente della Provincia di Bergamo: *Valerio Bettoni*

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107

Informazioni per avvisi e vendita Burt: tel. 02/6765 - interno 6891

Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese

Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: bollettino@infopoint.it

Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977

Prezzo € 1,15 (i.i.)
(Fascicoli arretrati il doppio)